



USCITA

**IL SINDACO DELL'AQUILA**

Ordinanza n. 21 del 10 febbraio 2014

Oggetto: *Taglio di rami ed alberi lungo la linea ferroviaria*

L'anno 2014, il mese di febbraio, il giorno 10 nella propria sede comunale

**IL SINDACO**

- VISTA la nota della RFI Spa - Rete ferroviaria Italiana. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Territoriale Produzioni Ancona - Prot RFI-DPR-DTP-AN/A0018/P/2013/0003616 del 29/11/2013, pervenuta al Protocollo generale del Comune di L'Aquila il 03/12/2013 al nr. 91482 avente per oggetto "Richiesta di Ordinanza contigibile ed urgente per il taglio di rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria"
- VISTI gli artt. 52 e 53 del DPR 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto":
- PRESO ATTO dei gravi effetti che la caduta di vegetazione, presente su aree non di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana adiacenti alle linee ferroviarie, ha avuto sul servizio ferroviario in occasione di eccezionali fenomeni meteorologici causando rischi e pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- RITENUTO pertanto di ordinare a tutti i proprietari di aree confinanti con le linee ferroviarie e/o poste entro la fascia di 50 metri, di procedere ad effettuare le normali manutenzioni nonché di attenersi, nella conduzione del fondo, alle prescrizioni dettate dall'art 52 e 55 del DPR 753/1980 che prescrive "che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla più vicina rotaia;
- LETTO l'art 54 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in base al quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contigibili ed urgenti al fine di pervenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini
- VISTI: Il D.P.R. 753 dell'11 luglio 1980 e gli art. 50 e 7 bis del D.Lgs 267/2000

**ORDINA**

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni confinanti con i tracciati della ferrovia situati nel territorio del Comune dell'Aquila, nell'ambito delle relative fasce di rispetto, di provvedere:

1. al taglio dei rami degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria, creando possibile pericolo per la pubblica e privata incolumità e l'interruzione di pubblico esercizio;
2. alla rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
3. ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti.

**DISPONE CHE**

- a) della presente ordinanza venga data conoscenza alla cittadinanza mediante pubblici avvisi; la medesima ordinanza venga pubblicata sul sito WEB del Comune dell'Aquila e all'Albo Pretorio comunale; copia dell'ordinanza venga inviata, per opportuna conoscenza e/o per quanto di competenza a RFI Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Territoriale Produzioni di Ancona, Via Marconi, 44 - 60125 Ancona, alla Prefettura dell'Aquila - alla Stazione dei Carabinieri dell'Aquila; alla Polizia Municipale del Comune dell'Aquila;
- b) che i trasgressori saranno soggetti alla sanzione prevista dall'art. 7 del D.Lgs 267/2000 con una somma prevista tra un minimo di € 150,00 e un massimo di € 500,00;
- c) contro la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo nei termini e nei modi di Legge;

Ai sensi degli artt. 3, comma 4 e 5, della L. 7 agosto 1990 n. 241

**AVVERTE**

che il responsabile del procedimento è il Dott. Antonio De Felice.

Il Funzionario e R.U.P.

**Dott. Agr. Antonio De Felice**

Il Sindaco

**On. Dott. Massimo Cialente**